



TITOLO	REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI
tipologia	REGOLAMENTO
Area di appartenenza	STRUTTURE AZIENDALI
Numero Codice	RGAZ717P17056
Raccolta	DIREZIONE MEDICA

Redatto da:	Verificato da:	Approvato Con delib.
Direttore Medico ospedale di Vimercate	Responsabile S.C. Qualità e Risk Management
	Responsabile S.C. Affari Generali e Legali	del
	

Data emissione
20/01/2017

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	1 di 8



Sommario

Art. 1 - PREMESSA	3
Art. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI	3
Art. 3 - SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO	3
Art. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE E TERMINI DEL DIVIETO	3
Art. 5 - CARTELLONISTICA DI AVVISO	4
Art.6 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE	5
Art. 7 - COMPETENZE DEI SOGGETTI RESPONSABILI O INCARICATI	5
Art. 8 - SANZIONI	6
Art.9 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE ED INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE	6
Art. 10 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO	6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Data	Rev. n°	Descrizione sintetica delle modifiche apportate al documento
20/01/2017	00	<i>Prima stesura</i>

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	2 di 8

Art. 1 - PREMESSA

Il fumo di tabacco è riconosciuto quale agente nocivo in relazione causale con l'insorgere di numerose patologie anche tumorali.

Da anni Regione Lombardia ha attivato campagne di prevenzione del tabagismo. In questo ambito la ASST Vimercate, che aderisce alla Rete WHP "Aziende che promuovono la salute", ha attivato tra le buone pratiche previste nel programma integrale di WHP il contrasto al fumo di tabacco.

L'ASST Vimercate in quanto luogo di cura e di promozione della salute ha il compito di proteggere dai danni del fumo gli utenti, i visitatori e i dipendenti.

Con il presente regolamento si intende far rispettare il divieto di fumo in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, da ultimo aggiornate con il D.Lgs n. 6 del 12 gennaio 2016 "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE" che mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonché ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori.

Art. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo, anche mediante uso di sigaretta elettronica, ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs n. 6 del 12 gennaio 2016 e relativa circolare interpretativa del Ministero della Salute del 4 febbraio 2016.

Il divieto di fumo è valido all'interno e nelle pertinenze esterne di tutte le strutture della ASST Vimercate nonché sui mezzi di trasporto aziendali ovunque utilizzati, allo scopo di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda, degli utenti e dei visitatori che accedono alle strutture sanitarie.

Art. 3 - SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI FUMO

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- il personale dipendente
- le persone ricoverate
- gli utenti
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo alle strutture della ASST Vimercate.

Art. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE E TERMINI DEL DIVIETO

E' vietato fumare:

- all'interno degli edifici (di proprietà dell'Azienda o da essa utilizzati a qualsiasi titolo) in cui la ASST eroga prestazioni sanitarie, tecniche ed amministrative;

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	3 di 8



- nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi di accesso agli edifici di cui al punto precedente;
- sui mezzi (ambulanze, macchine di servizio etc.) della ASST o utilizzati per conto della ASST;
- in tutti gli spazi esterni di pertinenza degli edifici della ASST (es. viali, cortili, giardini, balconi, terrazzi, scale antincendio etc.), ad eccezione delle aree esterne riservate ai fumatori ed idoneamente attrezzate ed indicate nelle planimetrie allegate.
- negli esercizi commerciali e di ristorazione presenti nelle strutture della ASST.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione come di seguito specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Azienda.

Il divieto di fumo non trova applicazione in apposite aree idoneamente attrezzate poste nella S.C. Psichiatria.

E' altresì vietata la vendita di tabacchi e di sigarette elettroniche negli spazi commerciali interni alle strutture della ASST.

Art. 5 - CARTELLONISTICA DI AVVISO

La cartellonistica, come previsto dalla normativa vigente, deve riportare:

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- l'indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975 e Legge n. 3/2003);
- le sanzioni applicabili ai trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni commesse.

I cartelli sono posti principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni all'area aziendale;
- all'ingresso dei singoli Reparti e Servizi;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
- in prossimità degli accessi agli uffici amministrativi;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio nei Poliambulatori, Centro Prelievi, CUP, ecc.

Presso gli accessi ai presidi ospedalieri e nelle aree esterne devono essere altresì posizionati idonei cartelli indicanti il divieto di abbandono di mozziconi a terra e riportanti la localizzazione delle aree riservate ai fumatori.

Le zone esterne riservate ai fumatori, appositamente indicate con idonea cartellonistica (indicate nelle allegate planimetrie), devono essere dotate di appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi e di cartellonistica riportante il divieto di gettare mozziconi a terra.

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	4 di 8



Art. 6 - VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO ED ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE

Nell'ambito della ASST Vimercate i "Soggetti Responsabili o Incaricati" dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, sono quelli individuati nel D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. quali Dirigenti e Preposti. Questi hanno facoltà di affidare formalmente tale compito ad altri soggetti.

Nei presidi e strutture della ASST assegnate in gestione ad un Concessionario l'obbligo di vigilanza è a carico dello stesso sulla base di un regolamento da esso adottato ed approvato dalla ASST.

Per le aree commerciali, i bar, i self-service etc. sono individuati quali soggetti incaricati i gestori dei medesimi.

Possono svolgere compiti di vigilanza sul divieto di fumo nell'ASST Vimercate anche i soggetti di seguito elencati, abilitati ex lege:

- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
- Agenti di Polizia Municipale;
- Personale competente (UPG) dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza.

Art. 7 - COMPETENZE DEI SOGGETTI RESPONSABILI O INCARICATI

I Soggetti Responsabili o Incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, dovranno:

- vigilare sul rispetto del divieto e richiamare i trasgressori all'osservanza dello stesso;
- verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti sui quali esercitano la loro funzione, nonché la correttezza delle indicazioni riportate;
- tenere a disposizione la modulistica per l'accertamento e la contestazione dell'infrazione predisposta dalla ASST Vimercate;
- accertare la violazione;
- se possibile, contestare immediatamente la violazione e redigere il verbale di cui sopra in triplice copia facendolo sottoscrivere, per ricevuta, al trasgressore. Consegnare una copia al trasgressore, l'originale all'U.O.C. Affari Generali e Legali e trattenere la seconda copia.
- Il trasgressore dovrà provvedere al pagamento della sanzione con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione.

Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, darne atto in calce e trasmettere l'originale e la prima copia all'U.O.C. Affari Generali e Legali che si occuperà delle successive operazioni di notifica dell'accertamento. Qualora il trasgressore si rifiutasse di fornire le proprie generalità è necessario chiedere l'intervento della Pubblica Sicurezza. Anche in assenza delle generalità è obbligo compilare il modulo di accertamento e contestazione del divieto di fumo, riportando in calce il diniego.

Gli accertatori della infrazione amministrativa non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	5 di 8



Art. 8 – SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni previste all'art. 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Le persone indicate negli artt. 5 e 6, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tali articoli, sono soggette al pagamento di una somma da euro 220,00 ad euro 2.200,00.

I dipendenti dell'ASST Vimercate che non osservino il divieto, possono altresì essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del SSN.

ART. 9 - INFORMAZIONE DEL PERSONALE ED INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

L'ASST Vimercate organizzerà iniziative informative rivolte al personale di cui al precedente art. 6, al fine di aggiornare sulle modalità operative previste per l'attuazione del disposto normativo.

La U.O.C. Prevenzione e Protezione, la Direzione Medica di Presidio e il Medico Competente e l'Ufficio Formazione si faranno promotori di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui rischi correlati al fumo e sulle procedure aziendali.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO

U.O.C. Prevenzione e Protezione:

- in collaborazione con la U.O.C. Direzione medica e con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale individua le aree esterne destinate ai fumatori, definisce gli spazi in cui affiggere i cartelli di divieto di fumo.

U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

- predispone, affigge la cartellonistica e la manutiene.

U.O.C. Approvvigionamenti :

- provvede ad attrezzare le aree destinate ai fumatori con posacenere.

U.O.C. Logistica Alberghiera e Concessione (per l'ospedale di Vimercate)

- trasmette al Concessionario il presente Regolamento
- mantiene i rapporti con il Concessionario
- verifica il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento di competenza del Concessionario.

U.O.C. Affari Generali e Legali:

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	6 di 8



- acquisisce gli originali dei verbali di accertamento e contestazione per la successiva trasmissione alla ATS Brianza;
- si occupa delle operazioni di notifica ai trasgressori che si rifiutano di sottoscrivere il verbale e/o di ritirarne copia.

D.E.C. dei Contratti di Concessione:

- trasmette al Concessionario il presente Regolamento
- mantiene i rapporti con il Concessionario
- verifica il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento di competenza del Concessionario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n.584 dell' 11 novembre 1975 - Vieta di fumare in determinati luoghi.
- Decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 - Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare (in senso generale e dagli agenti cancerogeni) la salute dei suoi dipendenti.
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (PDCM) del 14 dicembre 1995 - Interpretazione che estende in divieto stabilito dalla legge n. 584 ai locali dell'amministrazione pubblica e dei gestori dei servizi pubblici.
- Sentenza della Corte Costituzionale n.399 dell' 11 dicembre 1996 - Il datore di lavoro ha obbligo di tutelare i dipendenti specificatamente dal fumo passivo.
- Circolare del ministero della sanità (28 Marzo 2001, n.4) - Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
- L. 11/11/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- L. 24/11/1981 n. 869 "Modifiche al sistema penale".
- L. 16/01/2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".
- Circolare 2/SAN del 14.1.2005 della Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia.
- Circolare 3/SAN del 25.1.2005 della Direzione Generale Sanità – Regione Lombardia.
- D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L.R. 30/12/2009 n. 33 "Testo unico leggi regionali in materia di sanità", modificata dalla L.R. 11/8/2015 n. 23 "Evoluzione del sistema socio- sanitario lombardo".
- D.Lgs 12/01/2016 n. 6 "Recepimento della direttiva 2014/UE/UE ... lavorazione presentazione e vendite di prodotti del tabacco .."
- Circolare Prefettura di Milano dell'1/3/2016

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	7 di 8

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Vimercate

RGAZ717P17056Regolamento aziendale per l'applicazione della
normativa sul divieto di fumo nelle strutture aziendali

Allegati:

- verbale di accertamento e di contestazione della violazione della normativa sul divieto di fumo;
- planimetrie dei presidi ospedalieri con l'indicazione delle aree riservate ai fumatori;
- modello cartellonistica.

Titolo	revisione	Data	Pagina
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI	00	20/01/2017	8 di 8

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

Il giorno del mese di dell'anno, alle ore,
 presso
 il/la sottoscritto/a
 appartenente alla U.O./Reparto/Servizio, ha accertato che
 il/la Sig./Sig.ra, nato/a a
 il, residente a in via
, n., di nazionalità
 identificato/a con documento, n., rilasciato da
 in data, ha commesso la violazione di seguito specificata (contrassegnare con una X):


- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato** (violazione art. 1, Legge n. 584/1975; art. 51, c. 1, Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7, c. 1, Legge 584/1975; art. 52, c. 20, Legge 448/2001; art. 51, c. 5, Legge 3/2003; art. 1, comma 189, Legge 311/2004.
 Entità della sanzione amministrativa: € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00).
- Fumava in aree all'aperto, soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate** (violazione art. 1 Legge n. 584/1975; art. 51, c. 1bis, Legge 3/2003, modificata dal D.Lgs. 6/2016). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7, c. 1, Legge 584/1975; art. 52, c. 20, Legge 448/2001; art. 51, c. 5, Legge 3/2003; art. 1, c. 189, Legge 311/2004.
 Entità della sanzione amministrativa: € 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 27,50 a € 275,00).
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare e/o in aree all'aperto soggette al divieto di fumare, debitamente segnalate, in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di un bambino di età inferiore a 12 anni** (violazione art. 1, Legge n. 584/1975; art. 51, c. 1, Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7, c. 1, Legge 584/1975; art. 52, c. 20, Legge 448/2001; art. 51, c. 5, Legge 3/2003; art. 1, c. 189, Legge 311/2004.
 Entità della sanzione amministrativa: € 110,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale (da € 55,00 a € 550,00).

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato: _____


- per la violazione di cui trattasi il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, ha facoltà di estinguere l'illecito commesso mediante il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento, sul Conto Corrente Bancario intestato a ATS BRIANZA, via Elvezia 2 - MONZA - Riferimento Conto Corrente: INTESA SAN PAOLO SPA, Filiale 2631 di Monza, piazza Trento e Trieste 10, IBAN IT30R0306920407100000046079, oppure su bollettino di C/C POSTALE N. 41472200 intestato a ASL Provincia di Monza e Brianza - SANZIONI AMMINISTRATIVE TESORERIA. In entrambi i casi dovrà essere indicata la causale di versamento "**violazione del divieto di fumo**";
- **oppure**, in alternativa al pagamento in misura ridotta, ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, il trasgressore può inviare scritti difensivi e documenti e/o istanza scritta di audizione personale, sempre in carta libera, indirizzando a: Direttore Generale ATS della Brianza - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (Ufficio Gestione Atti Amministrativi), via Novara 3, 20832 Desio;
- il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (Ufficio Gestione Atti Amministrativi), via Novara 3, 20832 Desio, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico;
- qualora entro i termini di legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, sarà inviato al Direttore Generale ATS della Brianza, competente per le conseguenti determinazioni;
- il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali rilasciata all'interessato.

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE



P.O. VIMERCATE



VIA ROSSINI


VIA VERDI

BLOCCO H


impianto cdz


parcheggio dipendenti

parcheggio visita tori



P.O. SEREGNO






AREA
FUMATORI



**SPEGNI QUI
LA SIGARETTA**



**VIETATO
FUMARE**

1504

art.1 Legge n. 584 del 11-11-1975 - D.P.C.M. 14-12-1995 - art. 51 Legge n. 3 del 16/01/2003 - A.S.R. 16/12/2004

I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Legge n. 584 del 11/11/1975 - Legge n. 448 del 28/12/2001 - Legge n. 311 del 30/12/2004

Spetta all'Autorità competente oltrechè al personale incaricato

vigilare sull'osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni.